



STATUTO CIRCOLO ARCI SANT'ANDREA APS

Art. 1) - È costituita l'Associazione di Promozione Sociale, ai sensi del Codice del Terzo Settore (D.Lgs 117/2017, di seguito indicato come CTS) e ss.mm.ii, e delle norme del Codice civile in tema di associazioni, "CIRCOLO ARCI SANT'ANDREA APS" (denominata Associazione nel presente testo) con sede legale in Siena.

Il trasferimento della sede legale all'interno del medesimo Comune deliberato dall'Assemblea dei soci non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti. L'Associazione è un Ente del Terzo Settore, è centro permanente di vita associativa a carattere volontario, ispirata ad una cultura democratica, laica e non violenta ed antifascista ed ha durata illimitata; non persegue finalità di lucro e non è pertanto consentita la distribuzione anche indiretta di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Condividendone le finalità, aderisce all'associazione e rete associativa nazionale "ARCI aps", adottandone la tessera nazionale quale tessera sociale.

Art. 2) - Lo scopo principale dell'Associazione è promuovere socialità, mutualismo, partecipazione e sviluppo del senso di comunità, e contribuire alla crescita culturale e civile dei/delle propri/e soci/e, come dell'intera comunità.

Sono finalità dell'associazione:

- favorire le iniziative per la crescita democratica del Paese e per l'affermazione culturale, politica e sociale dei cittadini.
- la sempre più ampia diffusione della democrazia e della solidarietà nei rapporti umani e fra i popoli;
- la pratica e alla difesa delle libertà civili, individuali e collettive;
- la socializzazione; alla ricreazione e promozione della pratica culturale, ricreativa e sportiva.
- la partecipazione attiva alle forme decentrate di gestione democratica del potere locale.

Art. 3) - L'Associazione persegue le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui all'art. 2 mediante lo svolgimento in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, delle seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS:

e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto, n.42, e successive modificazioni; (attraverso la promozione di attività quali, a titolo



esemplificativo ma non esaustivo, incontri, dibattiti e campagne di sensibilizzazione alla salvaguardia dell'ambiente e del territorio, l'organizzazione di passeggiate con guide ambientali al fine di promuovere la coesione sociale e la conoscenza approfondita del territorio, la partecipazione alle attività di piccola manutenzione e cura di beni comuni della frazione).

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 CTS; (attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, presentazioni di libri, organizzazione di mostre, attività musicali, dibattiti sul tema del volontariato socioculturale, organizzazione di momenti di approfondimento su tematiche di rilevanza sociale, attività ricreative e di socializzazione per anziani e bambini con relative famiglie, giochi da tavolo, tombole)

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale e culturale (attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, l'organizzazione di viaggi e gite sociali e culturali in Italia e all'estero);

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; (attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la partecipazione alle manifestazioni e ai presidi pacifisti, l'organizzazione di dibattiti e iniziative di raccolta di fondi a sostegno di associazioni e cooperative che sono impegnate nella gestione di beni e terreni confiscati alle mafie)

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del CTS, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; (attraverso la promozione di attività quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, dibattiti sul tema della violenza di genere, la promozione di gruppi di acquisto solidale di prodotti del territorio con certificazione etica e prodotti che derivano da coltivazione in terreni liberi dalle mafie)

L'Associazione può inoltre svolgere attività di somministrazione ai/lle soci/e di alimenti e bevande come momento ricreativo e di socialità, complementare e strumentale all'attuazione degli scopi istituzionali e delle attività di interesse generale, come previsto dall'art.85 comma 4 del CTS

L'Associazione può esercitare raccolte fondi ai sensi dell'art. 7 del CTS.

Art. 4) - L'Associazione si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai/lle propri/e associati/e. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'ente di cui il/la volontario/a è socio/a o tramite il quale svolge la propria attività volontaria.

L'Associazione provvede ad istituire apposito registro ove iscrivere i/le volontari/e dell'Associazione che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

L'Associazione potrà inoltre avvalersi, in caso di particolare necessità, per lo svolgimento dell'attività di interesse generale ed il perseguimento delle finalità, di prestazioni di lavoro dipendente, autonomo o di altra natura, anche ricorrendo ai/le propri/e associati/e, secondo i limiti e le modalità stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 5) - Il numero dei/le soci/e è illimitato e non può essere inferiore al numero minimo previsto dall'art. 35 c. 1 CTS. Può diventare socio/a chiunque approvi le finalità dell'Associazione, si riconosca nel presente Statuto e abbia compiuto il diciottesimo anno di età, indipendentemente dalle proprie condizioni economiche, identità sessuale, nazionalità, appartenenza etnica e religiosa.

I minori di anni diciotto possono assumere il titolo di socio/a solo previo consenso del genitore o di chi ne esercita la responsabilità genitoriale.

Per essere ammessi a socio è necessario presentare domanda al Consiglio Direttivo con la osservanza delle seguenti modalità e indicazione:

- indicare nome e cognome, luogo e data di nascita, professione, residenza;
- dichiarare di attenersi al presente statuto e alle deliberazioni degli organi sociali.

Art. 6) - E' compito del Consiglio Direttivo, o di uno/a o più Consiglieri/e da esso espressamente delegati/e, esaminare ed esprimersi in merito alle domande di ammissione, entro un massimo di trenta giorni dalla richiesta di adesione, verificando che gli/le aspiranti soci/e abbiano i requisiti previsti; nel caso la domanda venga respinta l'interessato potrà presentare ricorso, sul quale si pronuncia l'Assemblea Ordinaria, nella sua prima convocazione. Le dimissioni da Socio vanno presentate per iscritto al Consiglio Direttivo del Circolo.

Art. 7) - I Soci hanno diritto a

- concorrere alla elaborazione del programma e partecipare alle attività promosse dal circolo;
- approvare i bilanci preventivi e consuntivi dell'attività economica-amministrativa;
- eleggere gli Organismi di direzione, di garanzia e di controllo, ed essere eletti negli stessi. I soci minori potranno esercitare il diritto di elettorato attivo attraverso gli esercenti la loro responsabilità genitoriale.
- esaminare i libri sociali, previa richiesta scritta al Consiglio Direttivo;

Art. 8) - I soci sono tenuti:

- al pagamento della tessera sociale
- alle osservanze dello Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni prese dagli organi direttivi, comprese eventuali della cassa sociale attraverso versamenti delle quote straordinarie.

Art. 9) - I soci sono espulsi o radiato per i seguenti motivi:

- quando non ottemperano alle disposizioni del presente Statuto, ai regolamenti interni o alle



deliberazioni prese dagli organi Direttivi;

- quando si è morosi nel pagamento della tessera e delle quote sociali senza giustificato motivo;
- quando in qualunque modo, arrechino danni morali o materiali al Circolo;
- quando tengono in privato o in pubblico riprovevole condotta.

Le espulsioni e le radiazioni dei Soci saranno decise dal Consiglio Direttivo a maggioranza assoluta dei suoi membri, escluso i Consiglieri in carica, per i quali tali decisioni saranno prese dall'Assemblea dei soci.

I soci radiati per morosità potranno, dietro domanda, essere riammessi pagando una nuova tassa di iscrizione, dopo almeno sei mesi dalla avvenuta radiazione. Tali riammissioni saranno deliberate nella prima Assemblea dei soci. I Soci espulsi potranno ricorrere contro il provvedimento, nella prima Assemblea ordinaria.

Art. 10) – il patrimonio sociale è costituito da:

- patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà del circolo;
- le eccedenze degli esercizi annuali;
- erogazioni, donazioni e lasciti.

Il patrimonio sociale, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Art. 11) – La quota sociale rappresenta unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico dell'Associazione, non costituisce pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, non è in nessun caso rivalutabile, rimborsabile o trasmissibile.

Art. 12) – Il bilancio comprende l'esercizio sociale dal 1 Gennaio al 31 Dicembre di ogni anno e deve essere presentato all'Assemblea entro il 30 Aprile dell'anno successivo un bilancio di esercizio ai sensi dell'art. 13 del CTS.

Una proroga può essere prevista in caso di comprovata necessità o impedimento.

Art. 13) – Partecipano all'Assemblea generale dei soci tutti/e i/le soci/e che abbiano provveduto al versamento della quota sociale almeno quindici giorni prima della data di svolgimento dell'Assemblea stessa.

Le assemblee dei soci possono essere ordinarie e straordinarie.

Le riunioni dell'Assemblea sono ordinariamente convocate a cura del Consiglio Direttivo tramite avviso scritto, contenente la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno da esporsi in bacheca almeno quindici giorni prima.

L'Assemblea straordinaria è convocata;

- tutte le volte che il Consiglio Direttivo lo reputi necessario;
- ogni qualvolta ne faccia richiesta il Collegio Sindacale;

- su richiesta motivata di almeno 1/5 dei soci, l'Assemblea dovrà avere luogo entro 20 giorni dalla data in cui viene richiesta.

In prima convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è regolarmente costituita con la presenza di metà più uno dei soci. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria che straordinaria è regolarmente costituita, qualunque sia il numero degli intervenuti, le deliberazioni saranno prese a maggioranza assoluta dei soci presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno, escluso modifiche allo statuto e scioglimento del circolo di cui agli artt. 21 e 22; la seconda convocazione può avere luogo mezz'ora dopo la prima.

L'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è presieduta da un presidente nominato dall'assemblea stessa; le deliberazioni adottate dovranno essere riportate su apposito libro dei verbali, da consegnare per almeno 5 anni. I verbali e gli atti verbalizzati sono esposti all'interno della sede sociale durante i quindici giorni successivi alla loro formazione, e restano successivamente agli atti a disposizione dei/le soci/e per la consultazione.

Le votazioni possono avvenire per alzata di mano, o a scrutinio segreto quando ne faccia richiesta la maggioranza dei socialità.

Nelle deliberazioni che riguardano la loro responsabilità i componenti del Consiglio direttivo non hanno diritto di voto.

Il voto è personale e non sono ammesse deleghe.

Art. 14) L'Assemblea generale dei soci:

- a) elegge e revoca i componenti degli organi sociali;
- b) al termine del mandato discute la relazione del Consiglio Direttivo uscente e l'indirizzo programmatico del nuovo mandato; elegge una commissione elettorale, composta da almeno tre soci/e, che controlli lo svolgimento delle elezioni e firmi gli scrutini;
- c) nomina e revoca, nei casi previsti dalla legge, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- d) approva il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio sociale;
- e) approva le linee generali del programma di attività per l'anno in corso e l'eventuale relativo documento economico-programmatico;
- f) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- g) delibera sulle modificazioni dello statuto;
- h) delibera sull'assunzione dei regolamenti interni, compreso il regolamento dei lavori assembleari;
- i) delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione;
- l) delibera su tutte le questioni attinenti la gestione sociale;
- m) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dal presente Statuto alla sua competenza.

Art. 15) - Il Consiglio Direttivo è eletto dall'Assemblea dei soci ed è composto da un minimo



di 5 ad un massimo di 9 consiglieri, eletti fra i soci.

Il Consiglio Direttivo è l'organo di amministrazione previsto dall'art. 26 del CTS, dura in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili.

I componenti del Consiglio Direttivo non devono trovarsi in nessuna condizione di incompatibilità previste dall'art 2382 del codice civile (Cause di ineleggibilità e di decadenza).

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni 30 giorni e straordinariamente ogni qualvolta lo ritenga necessario la Presidenza, o ne facciano richiesta 1/3 dei consiglieri, in assenza del Presidente la riunione sarà presieduta dal Vice Presidente.

Le sedute sono valide quando vi intervenga la maggioranza dei/le Consiglieri/e, e le delibere sono approvate a maggioranza assoluta di voti dei presenti.

Delle deliberazioni è redatto verbale. Tale verbale è conservato nel libro verbali del Consiglio Direttivo ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Nell'esercizio delle sue funzioni il Consiglio Direttivo può avvalersi di commissioni di lavoro da esso nominate. I membri di tali commissioni possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo con voto consultivo.

Il/la consigliere/a decaduto/a o dimissionario/a può essere sostituito/a, ove esista, dal/la socio/a risultato primo escluso/a all'elezione del Direttivo, diversamente la prima Assemblea dei soci utile provvede a reintegrare i componenti del Consiglio decaduti; i nuovi eletti rimangono in carica fino alla naturale scadenza del Consiglio.

Art. 16) – Compiti del Consiglio Direttivo sono:

- .convocare l'Assemblea dei soci;
- .curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- .formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- .predisporre il bilancio di esercizio formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'associazione, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'associazione e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie. Nei limiti previsti dall'art. 13 c. 2 CTS, il bilancio può essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.
- .Predisporre l'eventuale bilancio sociale secondo le modalità e nei casi previsti dall'art. 14 del CTS;
- .individuare le attività diverse di cui all'articolo 6 del CTS da svolgere in armonia con le finalità sociali e documentarne il carattere secondario e strumentale secondo quanto previsto dell'Art. 13 c. 6 CTS nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio;
- .predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e programmazione economica dell'anno sociale;
- .predisporre i regolamenti da sottoporre alla deliberazione dell'Assemblea;

- .all'interno delle linee guida definite dall'Assemblea, deliberare sulle modalità di gestione del tesseramento;
- .deliberare circa l'ammissione dei/le soci/e, può delegare allo scopo uno/a o più Consiglieri/e;
- .deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei/le soci/e;
- .sovrintendere all'ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione e, all'interno delle linee guida espresse dall'Assemblea, adottare tutti i provvedimenti necessari a garantire il buon andamento dell'Associazione;
- .stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti le attività sociali;
- .curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati a qualsiasi titolo;
- .decidere le modalità di partecipazione dell'Associazione alle attività organizzate da altre associazioni ed enti, e viceversa, se compatibili con i principi ispiratori del presente Statuto;
- .presentare all'Assemblea, alla scadenza del proprio mandato, una relazione complessiva sull'attività inerente il medesimo.

Art. 17) – Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente, fissa le responsabilità degli altri Consiglieri riguardo all'attività del Circolo da espletare durante il biennio.

Il/la Presidente ha la rappresentanza legale e la firma sociale dell'Associazione e la rappresenta anche verso i terzi. Convoca e presiede il Consiglio; può, in casi di urgenza, assumere provvedimenti di normale competenza del Consiglio Direttivo che dovranno essere sottoposti a ratifica nel primo Consiglio utile;

Il/la Vicepresidente: coadiuva il Presidente e, in caso di assenza o impedimento di questi, ne assume le mansioni;

In caso di dimissioni, decesso o decadenza di Presidente o del Vicepresidente è facoltà del Consiglio Direttivo eleggere un nuovo incaricato all'interno dei propri componenti in carica e, se necessario, provvedere alla reintegrazione di un componente del Consiglio secondo le norme stabilite all'articolo 20 dello statuto.

Art. 18) – I) Il Collegio dei Sindaci revisori è un organismo di garanzia e di controllo ai sensi dell'art. 30 del CTS. Qualora si renda obbligatorio per Legge o l'Assemblea lo ritenga opportuno, verrà eletto il Collegio dei Sindaci revisori composto da un minimo di 1 a un massimo di 3 componenti, che possono essere individuati anche tra persone non aderenti all'Associazione.

II) Le cariche di consigliere/a e sindaco revisore sono incompatibili fra loro, ai componenti del Collegio si applica l'articolo 2399 del codice civile (Cause d'ineleggibilità e di decadenza). Almeno uno dei componenti deve essere scelto tra le categorie di soggetti di cui all'articolo 2397, comma secondo, del codice civile, i restanti componenti dovranno comunque possedere comprovate capacità tecniche, conoscenza dell'Associazione e moralità.



III) Il Collegio vigila sull'osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs 231/2001, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento. Esso esercita inoltre il controllo contabile nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

IV) Il Collegio esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli articoli 5, 6, 7 e 8 del CTS, ed attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 CTS. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dai sindaci.

V) I/le componenti del Collegio possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

Delle deliberazioni è redatto verbale, tale verbale è conservato nel libro verbali del Collegio ed è a disposizione dei/le soci/e che richiedano di consultarlo.

Art. 19) – Fermo restando quanto previsto dall'articolo 19, nei casi previsti dall'art. 31 del CTS l'Associazione:

- potrà incaricare della revisione legale dei conti il Collegio dei Sindaci revisori, qualora sia costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro;
- ovvero nominerà un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

Art. 20) – Per deliberare sulle modifiche da apportare allo Statuto è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti.

Art. 21) – Fatto salvo quanto previsto dall'art. 49 del CTS Per deliberare sullo scioglimento del circolo è indispensabile la presenza di almeno 2/3 dei soci e il voto favorevole dei 3/4 dei presenti. In caso di estinzione o scioglimento dell'Associazione il patrimonio, dedotte le passività, sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale[/provinciale] del Registro unico nazionale del Terzo settore (RUNTS), e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore aderenti ad ARCI APS, secondo le modalità stabilite da un collegio di liquidatori appositamente costituito, e in armonia con quanto disposto al riguardo dal CTS. La stessa procedura si applica anche in caso di cancellazione dal RUNTS ai sensi dell'art. 50 del CTS.

È esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione tra i/le soci/e del patrimonio residuo.

Art. 22) – Per quanto non previsto dallo statuto o dal regolamento interno, decide l'Assemblea a norma del CTS, del Codice Civile e delle norme vigenti.

Il presidente

Il segretario dell'assemblea

09 LUG. 2019

REVISIONE

ALTI. 1272 MOD. 3

VERSATILE Alto esente -



Stamps and text: *Stamps*
Stamps